

CAMERA DEI DEPUTATI N. 40

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, PIRO, BALZAMO, ARTIOLI,
MILANI, SALERNO, MARZO, SEPIA**

Presentata il 2 luglio 1987

**Norme per la concessione di una indennità speciale
a favore dei cittadini sordomuti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda i cittadini sordomuti, come definiti dall'articolo 1 della legge n. 381 del 1970, affetti cioè sin dalla nascita o dalla prima infanzia da una minorazione uditiva tanto grave da non aver consentito l'apprendimento del linguaggio verbale attraverso il senso dell'udito e ripropone nelle sue linee fondamentali due proposte di legge presentate nella precedente legislatura che avevano già incontrato pareri favorevoli di merito e cadute poi per lo scioglimento anticipato delle Assemblee.

La sordità grave prelinguale rappresenta una minorazione particolarmente importante che colpisce il normale processo di comunicazione e quindi della socializzazione e traumatizza lo sviluppo della personalità.

Noi udenti difficilmente ci soffermiamo a considerare il ruolo che svolge

l'udito nella formazione e nella vita dell'uomo e per questo non ci rendiamo conto del significato di sordità prelinguale.

Noi infatti non solo non vediamo le persone sorde ma non possiamo ricordare quale importante funzione l'udito ha svolto nella prima infanzia e diamo per scontata questa manifestazione invisibile, naturale e spontanea.

In una conferenza internazionale della Federazione mondiale dei sordomuti, a Roma, la signora N'Kanza, rappresentante del segretario generale dell'ONU per l'anno internazionale delle persone minorate, ha confermato la particolare attenzione che le agenzie del sistema delle Nazioni unite dedicano attualmente ai problemi della sordità e dei sordomuti in particolare sottolineando la gravità di questa minorazione che si appaia a quella della cecità e la necessità

di pubblici interventi atti ad aiutare i sordomuti alla conquista della loro autonomia.

I sordomuti, infatti, anche se ben istruiti, rimangono completamente isolati nei rapporti sociali tutti presieduti nella nostra società dalla comunicazione verbale e da sistemi di trasmissione del pensiero attraverso il linguaggio parlato, il suono o il rumore che emarginano sempre più chi non ha avuto il dono dell'udito dalla nascita.

Alcune persone udenti sensibili, le quali con grande sacrificio e spirito di volontariato (genitori, figli, fratelli o fraterni amici dei sordi) da anni aiutano il loro congiunto in qualità di interpreti, l'accompagnano per il disbrigo di pratiche di ogni genere (legali, amministrative, mediche) e i più devoti gli consentono con il loro ausilio di partecipare a conferenze, dibattiti e spettacoli.

Il sordomuto per poter vivere in modo appena sufficiente sul piano umano e sociale ha bisogno di un familiare o di altra persona esperta che possa fungere da interprete sia per le relazioni interpersonali, sia soprattutto per poter partecipare a riunioni, conferenze o incontri dei non sordi. Ha bisogno di apparecchiature (video-registratori, video-lettori, telefoni scriventi, video-cassette eccetera) per ricevere informazioni e aggiornamenti culturali ed evitare l'analfabetismo di ritorno.

L'interprete e questi strumenti sono per il sordomuto indispensabili sussidi per la sua promozione umana e sociale e perché esso possa rompere l'isolamento dalle altre persone ma rappresentano un costo elevatissimo anche per i sordomuti collocati al lavoro che vedono falciati il loro salario.

Il presente progetto di legge vuole appunto portare all'attenzione degli onorevoli colleghi la grave situazione dei sordi gravi prelinguali (sordomuti) derivante, come esposto, dai costi sempre più elevati che essi devono sostenere per vivere

dignitosamente nell'attuale società dell'ascolto uditivo presieduta dalle così dette comunicazioni sociali, ed estendere ai sordomuti l'indennità speciale già concessa con la legge 22 dicembre 1979, n. 682, all'altra categoria di minorati sensoriali: i ciechi civili.

Infatti per i ciechi civili l'indennità è stata giustificata quale contributo per le spese di accompagnamento e per quelle destinate ai sussidi per l'autonomia (lettura *braille* e altri strumenti). Analogamente per i sordomuti detta indennità è richiesta per le spese di interpretariato e per l'acquisto e la manutenzione di sussidi grafomimico-visivi.

I sordomuti beneficiari della indennità prevista nel presente progetto di legge ammontano a circa 32 mila unità.

Infatti gli attuali beneficiari della pensione di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono circa 14 mila e si prevede che i minori aventi diritto non superino le 2 mila unità mentre, i nuovi richiedenti potranno raggiungere al massimo 16 mila unità.

Come è noto la categoria dei sordomuti per la rigida definizione data dalla legge n. 381 del 1970 non può subire dilatazioni ed estensioni irregolari.

La presente proposta prevede una gradualità nell'ammontare della indennità per raggiungere man mano la stessa misura della indennità concessa allo stesso titolo ai minorati della vista.

Si è convinti che detta procedura potrà facilitare una rapida approvazione del provvedimento, anche perché essa corrisponde ad un accordo intervenuto fra le forze politiche della maggioranza nelle precedenti legislature.

Nel richiamarci all'articolo 3 della Carta costituzionale e valutata la necessità di venire incontro ai bisogni dei sordomuti italiani siamo certi che la Camera approverà con la massima urgenza la presente proposta di legge, che costituisce un atto di equità verso una categoria tanto benemerita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità speciale non reversibile al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 100.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1984 elevate a lire 150.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1986, a lire 200.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1987.

2. Dal 1° gennaio 1989 detta indennità viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

3. La medesima indennità è concessa ai sordomuti minori di 18 anni, a partire dal terzo anno di età, riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie previste dagli articoli 3 e 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

ART. 2.

1. L'indennità di cui all'articolo 1 decorre dal 1° gennaio 1984 per i sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli altri sordomuti, ai fini della concessione dell'indennità di cui alla presente legge, devono presentare domanda per essere sottoposti alla visita di accertamento prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 26 maggio 1970, n. 381.

3. Per i minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1

la domanda di cui al comma 2 per gli accertamenti sanitari presso le commissioni è prodotta da chi ne cura gli interessi.

4. Il diritto all'indennità speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 39 miliardi per l'anno finanziario 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.